

Il Giudice

Previo mutamento del rito;

Osservato che la procura sostanziale conferita [REDACTED] identifica l'oggetto del mandato recitando che " nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione la Società è divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da finanziamenti di varia tipologia, classificati in "sofferenza" secondo le prescrizioni della Banca d'Italia contenute nel Manuale per la Matrice dei Conti ed individuabili in blocco ex articolo 58 del Testo Unico Bancario (di seguito i "Crediti") derivanti da contratti di finanziamento (di seguito i "Contratti di Finanziamento");

Rilevato che secondo giurisprudenza della Corte di cassazione è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come "crediti anomali", poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di "crediti anomali" formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale (Cass. Ordinanza 28803 del 2019);

Considerato che nel caso di specie non vale a sanare il richiamato profilo di nullità la circostanza che si faccia riferimento a crediti in sofferenza ancorchè determinati secondo le circolari della banca di Italia per le considerazioni soprasvolte e che il riferimento alla cessione ex art 58 tu bancario contenuto nella procura è del tutto generico ed indeterminato;

Dichiara la nullità della procura di gestione conferita [REDACTED] in data [REDACTED] e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto notificato il [REDACTED]. Compensa tra le parti le spese di lite attesa la novità della questione trattata.

IL GIUDICE
Romolo Chiofolini

